

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE III (GIÀ IV) CIVILE

RG 7322 /2025 E SUB 7322-1/2025

VERBALE D'UDIENZA (183 c.p.c. RITO CARTABIA e 615 co. 1 c.p.c.)

All'udienza del 13/11/2025 , innanzi al GI dott.ssa R. Vaccaro, sono presenti alle ore 9.44:

- per parte opponente, presente personalmente, l'avv. Buldrini;
- per parte opposta l'avv.

Preliminarmente, parte opponente insiste per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli (due mutui ipotecari), rappresentando che risulta già avviata esecuzione immobiliare sulla base dei titoli e precetto innanzi opposti, evidenziando che nei termini preclusivi di rito parte opposta non ha provato la propria legittimazione sostanziale, all'uopo non essendo sufficiente il mero estratto di G.U. depositato: nessun NDG né dichiarazione unilaterale della cedente, né compiuta ricostruzione dei passaggi presupposti né accedendo al sito web indicato nell'estratto della G.U. è possibile risalire alla individuazione del credito nell'operazione di cessione allegata ; inoltre rappresenta di aver contestato l'esistenza stessa dell'operazione di cessione di cui non risulta prodotto il contratto; parte opposta si riporta alla memoria costitutiva, chiede il rigetto della sospensiva e attesa la natura documentale della causa, chiede un rinvio per la remissione della causa in decisione; nel merito, anche parte opponente si associa alla richiesta di rinvio per remissione in decisione ed anzi ove possibile per discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

IL GI

Dato atto della mancata comparizione di un rappresentante munito dei poteri di parte opposta, si da escludere tentativi di conciliazione;

in relazione all'istanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. reiterata all'udienza odierna,

sentite le parti ed esaminati gli atti,

considerato che, pur prodotti in copia fotostatica i titoli esecutivi (mutui), alla stregua della scarna documentazione offerta da parte opposta a supporto della propria legittimazione attiva, a fronte delle contestazioni dell'opponente sollevate in atto di citazione, sussistono gravi motivi sotto il versante del *fumus boni iuris* (*in re ipsa il periculum in mora*) per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei suddetti titoli, come azionati dal suddetto asserito creditore GROGU SPV s.r.l.;

non appare, infatti, allo stato degli atti, sufficientemente documentata la **legittimazione sostanziale del creditore opposto**, sulla base del solo estratto in G.U. pubblicato su istanza della stessa



cessionaria con il quale quest'ultima comunica/dichiara che nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, in forza di contratto di cessione di crediti *pro soluto* stipulato il **10.12.2021** tra la stessa ed **INTESA SAN PAOLO s.p.a.** (cedente), quest'ultima ha ceduto alla prima "taluni crediti.." come "specificatamente individuati nel contratto di cessione , ..risultanti da apposita lista, in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto" (non prodotto estratto del contratto, né la lista certificata dei crediti ceduti con relativo NDG né a fini indiziari eventuale dichiarazione unilaterale della banca cedente INTESA SAN PAOLO, invero neppure compiutamente documentati, ancorchè allegati, i passaggi del credito dall'originaria banca mutuataria BANCA DELLE MARCHE a INTESA SAN PAOLO; documentata la fusione 'a valle' tra UBI e INTESA SAN PAOLO del 26.03.2021, non anche gli allegati passaggi successivi a monte da BANCA DELLE MARCHE a UBI); richiamati al riguardo gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova gravante sul soggetto che si qualifichi come cessionario del credito, nell'ambito di operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, nel caso di tempestive contestazioni del debitore asseritamente ceduto, nella specie aventi ad oggetto anche l'esistenza del contratto di cessione (cfr. pag. 3 atto di citazione), non prodotto, e non solo il suo contenuto (cfr. ex *multis* **Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023** , da ultimo Cass. sez. I, 22/09/2025, n.25911, sez. I del 25/08/25 n. 23852; Cass. civ. sez. I, 25/08/2025, n. 23849);

PQM

Visto l'art. **615 co. 1 c.p.c.**

SOSPENDE l'efficacia esecutiva dei **titoli stragiudiziali** (mutuo fondiario stipulato in data 24.02.2006 rep. n. 1581 - racc. n. 1143 e mutuo fondiario stipulato in data 30.07.2007 rep. n. 2797 - racc. n. 2139, tra BANCA DELLE MARCHE S.P.A. e) sottesi al precetto opposto;

ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ferme ormai le preclusioni probatorie maturate,

auspicata in ogni caso una soluzione conciliativa o transattiva della lite,

RINVIA per la discussione e decisione contestuale ex **art. 281 sexies c.p.c.** all'udienza del **5 maggio 2026 ore 12.30**

Il Giudice Roberta Vaccaro

